

**REGOLAMENTO PER  
L'ATTUAZIONE DELLE  
ATTIVITÀ DI PREVIDENZA ED  
ASSISTENZA A FAVORE  
DEGLI ISCRITTI E DEI LORO  
FAMILIARI**

**TESTO A FRONTE**



TESTO VIGENTE	PROPOSTE MODIFICHE
<b>REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI</b>	<b>REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI</b>
<b>Art. 23</b> <b>Provvidenze straordinarie</b>	<b>Art. 23</b> <b>Provvidenze straordinarie</b>
<p>23.1 Le provvidenze straordinarie previste dall'art. 21 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, possono essere erogate a favore degli iscritti, dei superstiti e dei pensionati, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate da circostanze o situazioni eccezionali, secondo i criteri dettati dal Consiglio di Amministrazione in apposito regolamento.</p> <p>23.2 Al finanziamento si provvede, ogni anno, con l'4 per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 2 del Regolamento sulla contribuzione, accertate nell'esercizio precedente.</p> <p>23.3 Le somme non erogate negli esercizi sono destinate ad incrementare, negli esercizi successivi, l'importo determinato a norma del secondo comma.</p> <p>23.4 Ove l'accantonamento complessivo risulti a fine esercizio superiore al 3% del gettito della contribuzione integrativa dell'esercizio medesimo, l'eccedenza viene incamerata al fondo di previdenza.</p>	<p>23.1 Invariato</p> <p>23.2 Al finanziamento si provvede, ogni anno, con <b>il 2</b> per cento delle entrate derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 2 del Regolamento sulla contribuzione, accertate nell'esercizio precedente.</p> <p>23.3 Invariato</p> <p>23.4 Invariato.</p>



<b>Art. 33</b> <b>Disposizioni finali</b>	<b>Art. 33</b> <b>Disposizioni finali</b>
<p>33.1 A decorrere dal 1°.1.2013, coloro che al raggiungimento del requisito anagrafico di cui al successivo art. 34, comma 7, non abbiano maturato il requisito della anzianità contributiva minima possono chiedere, in presenza di una effettiva anzianità di iscrizione e contribuzione non inferiore a venti anni, di ottenere un trattamento previdenziale determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art.3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni ed in presenza di un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.</p> <p>33.1 bis Qualora non sussista l'effettivo versamento dei contributi per l'intero periodo di regolare iscrizione all'Albo di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 2 del presente Regolamento, l'interessato può chiedere la liquidazione della pensione con sistema di calcolo contributivo ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Ove successivamente nei termini di prescrizione intervenga il versamento dei contributi mancanti, il trattamento sarà riliquidato sempre con il calcolo contributivo di cui alle disposizioni del presente articolo su domanda dell'interessato e con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'intervenuto pagamento.</p> <p>33.2 L'importo della pensione - per coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi precedenti - è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335, in relazione al montante contributivo costituito dai soli contributi soggettivi e senza alcuna integrazione al trattamento minimo. L'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi per il coefficiente di trasformazione, relativo all'età dell'iscritto al momento della domanda, di cui alla tabella di seguito riportata, aggiornata in occasione delle revisioni periodiche previste dalla legge n. 335/1995 e successive modificazioni.</p>	<p>33.1 Invariato</p> <p>33.1 bis Invariato</p> <p>33.2 Invariato</p>



Età	Coefficienti di trasformazione
57	4,200
58	4,304
59	4,414
60	4,532
61	4,657
62	4,790
63	4,932
64	5,083
65	5,245
66	5,419
67	5,604
68	5,804
69	6,021
70	6,257
71	6,513
72	6,793



73	7,096
74	7,423
75	7,781
76	8,175
77	8,610
78	9,095
79	9,633
80	10,227

33.2 bis Ai fini della determinazione del montante contributivo di cui al comma precedente, si tiene conto anche della eventuale contribuzione figurativa riconosciuta ai sensi e per i soli effetti di cui all'art. 3, comma 2 del Regolamento sulla Contribuzione.

33.2 ter Il montante contributivo relativo alle quote di pensione calcolate ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del precedente comma 2 è costituito, per ogni anno di regolare iscrizione e contribuzione, ~~a decorrere dal 2019~~, anche da una ulteriore quota ~~così determinata~~:

~~a) 2% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010;~~

~~b) 1,5% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2009;~~

33.2 bis Invariato

33.2 ter **A decorrere dal 2023, per coloro che si siano iscritti per la prima volta alla Cassa a partire dal 1.01.2010**, il montante contributivo relativo alle quote di pensione calcolate ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del precedente comma 2 è costituito, per ogni anno di regolare iscrizione e contribuzione, anche da una ulteriore quota, **pari al 3%** del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo. **La suddetta misura percentuale è soggetta ad una riduzione dello 0,1% per ogni anno di iscrizione antecedente a tale data, ferma rimanendo una retrocessione minima dello 0,5%.**



~~c) 0,5% del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000.~~

33.2 quater L'importo del volume d'affari, posto a base del calcolo della quota da retrocedere al montante contributivo di cui all'art. 33, comma 2ter, non può eccedere il valore limite previsto all'art. 1, comma 1, del Regolamento sulla Contribuzione per l'applicazione dell'aliquota ordinaria nella determinazione del contributo soggettivo.

33.2 quater Invariato

33.2 quinquies La quota da retrocedere al montante contributivo di cui all'art. 33, comma 2ter, non può essere inferiore al 20% del contributo integrativo minimo dovuto nell'anno.

33.2 quinquies Invariato

33.2 sexies Le percentuali di retrocessione di cui all'art. 33, comma 2ter, possono essere modificate, con deliberazione del Comitato dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione di Ministeri vigilanti, nel rispetto dell'equilibrio di lungo periodo.

33.2 sexies Invariato

33.3 La Cassa provvede ogni tre anni a verificare l'applicazione di detti criteri di calcolo sulla base delle risultanze gestionali.

33.3 Invariato

33.4 Le norme del presente Regolamento possono essere modificate con la procedura prevista dall'art. 3 del D. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

33.4 Invariato

33.5 SOPPRESSO

33.5 Invariato

33.6 Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento.

33.6 Invariato



<b>Art. 34</b> <b>Disposizione transitoria</b>	<b>Art. 34</b> <b>Disposizione transitoria</b>
<p>34.1 Fino al 31 dicembre 2014, per acquisire il diritto all'erogazione della pensione di vecchiaia nei bienni 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 e 2013-2014, integra il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 1, l'effettivo versamento di contributi, rispettivamente, per 31, 32, 33 e 34 anni.</p> <p>34.2 Fino al 31 dicembre 2007, ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 2.2, si considera la media dei più elevati ventiquattro redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini del reddito sulle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai ventinove anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.</p> <p>34.3 Fino al 31 dicembre 2014, coloro che dopo il 1° gennaio 2007 maturano, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, almeno trent'anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolare iscrizione all'Albo, senza avere i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, hanno diritto ad un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturate, tenendo conto dei criteri di calcolo di cui agli articoli 2.2 e 34.2.</p> <p>34.4 A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del calcolo in pro rata della percentuale di cui all'art. 2.2 in applicazione della disciplina in vigore fino al 31 dicembre 1997, vengono presi in considerazione i redditi dichiarati ai fini IRPEF fino al 2008.</p> <p>34.5 Fino al 31 dicembre 2018 per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia integra il requisito di cui all'art.2, comma 1, lettera a) il compimento dell'età anagrafica indicata nella tabella di seguito riportata con le rispettive decorrenze:</p>	<p>34.1 Invariato</p> <p>34.2 Invariato</p> <p>34.3 Invariato</p> <p>34.4 Invariato</p> <p>34.5 Invariato</p>



Decorrenze	Età anagrafica
2013	67 anni
2014	67 anni e 6 mesi
2015	68 anni
2016	68 anni e 6 mesi
2017	69 anni
2018	69 anni e 6 mesi
2019	70 anni

34.6 A decorrere dal 1° gennaio 2016, coloro che al compimento del 67° anno di età siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente Regolamento possono chiedere la liquidazione di un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate. La quota di pensione determinata ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento è calcolata sui redditi dichiarati dall'iscritto fino al 31.12.2009. La misura di tale quota non può essere inferiore all'importo di cui al comma 4 del citato art. 2, ridotto in proporzione ai mesi di anzianità contributiva maturati fino alla predetta data del 31.12.2009.

34.6 bis A decorrere dal 1° gennaio 2022 è data facoltà a coloro che abbiano compiuto 60 anni di età e abbiano almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di anticipare la fruizione della pensione di cui al comma precedente. In tale ipotesi la quota reddituale è ridotta nella misura dell'1% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica di 67 anni, con una riduzione minima pari al 12%.

34.6 Invariato

34.6 bis A decorrere dal 1° gennaio 2022 è data facoltà a coloro che abbiano compiuto 60 anni di età e abbiano almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di anticipare la fruizione della pensione di cui al comma precedente. In tale ipotesi la quota reddituale è ridotta nella misura dell'1% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica di 67 anni, con una riduzione minima pari al 12%. **A partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2033 per le professioniste donne la quota reddituale è ridotta nella misura dello 0,5% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica di 67 anni, con una riduzione minima pari al 6%.**



34.6 ter In ogni caso l'importo di pensione come sopra determinato non potrà essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del calcolo contributivo di cui all'art. 33, comma 2 del presente Regolamento e comunque l'accesso al trattamento di cui al comma precedente è consentito a condizione che la pensione come sopra determinata non risulti essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

34.6 ter Invariato

34.7 Il requisito anagrafico per l'accesso ai trattamenti pensionistici di cui agli artt.33, comma 1 e 34, comma 6 del presente Regolamento, è raggiunto secondo la seguente tabella:

34.7 Invariato

Decorrenza	Età anagrafica
2013	65 anni e 6 mesi
2014	66 anni
2015	66 anni e 6 mesi
2016	67 anni

34.8 In considerazione della contingente situazione finanziaria, per gli anni 2013 e 2014, la rivalutazione automatica di cui all'art. 25 del presente Regolamento è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo mensile lordo fino ad € 1.500,00. Per le pensioni di importo superiore al suddetto limite ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del richiamato art. 25, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

34.8 Invariato

34.9 Per il quinquennio dal 2015 al 2019, la rivalutazione automatica di cui all'art. 25 del presente Regolamento è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo annuale lordo fino a € 35.000,00. Per le pensioni di importo superiore al suddetto limite ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del richiamato art. 25, l'aumento di

34.9 Invariato



rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

34.10 Il limite per l'applicazione della rivalutazione fissato nel comma precedente viene adeguato con la medesima procedura, misura e decorrenza previsti nell'art. 25, comma 4 del presente Regolamento.

34.10 Invariato

34.11 Le modifiche al presente Regolamento, deliberate dal Comitato dei Delegati nella seduta del 25 maggio 2015, entrano in vigore dal 1° 1. 2016.

34.11 Invariato

34.12 Dal 1° 1.2016 fino al 31.12.2019 la pensione di anzianità di cui all'art. 3 del presente Regolamento può essere corrisposta: a) a coloro che abbiano maturato quaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa indipendentemente dall'età anagrafica;

34.12 Invariato

b) a coloro che abbiano i requisiti minimi riportati nella seguente tabella:

Decorrenza	Età anagrafica	Anzianità contributiva
2016	59	36
2017	60	37
2018	60	38
2019	60	39

34.13 Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il trattamento è determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente Regolamento. Alla quota di pensione calcolata ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 in favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera b) del comma precedente, si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all'età (tab. 1) e all'anzianità contributiva (tab. 2) di seguito riportati e già in vigore per effetto delle precedenti modifiche regolamentari:

34.13 Invariato

Età anagrafica	Coefficienti di riduzione
59	20%



---

60	15%	
61	10%	
62	05%	
63	02%	
64	00%	
Anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa		
	Coefficienti di riduzione	
36	12%	
37	09%	
38	06%	
39	03%	